COMUNE DI CETRARO

(PROVINCIA DI COSENZA)

UFFICIO POLITICHE PER LA CASA

BANDO LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021- FONDO E COMPETENZA ANNO 2022

Il RESPONSABILE DELL'AREA I^ AA.GG.

Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
Vista la Legge Regionale n. 1 dell' 11/01/2006, art. 9, comma 5;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006;
Vista la Legge 06.08.2008 n. 133
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che a partire dal 29.12.2021 data di pubblicazione del presente bando, e fino alle ore12.00 del giorno 27.02.2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2021 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e Resi- denza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione Calabria;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di Permesso di Soggiorno o di Carta di Soggiorno ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 e successive modifiche e Residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione Calabria;
4. Titolarità di un Contratto di Locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purchè fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Residenza nel Comune di CETRARO, nonché nell'alloggio oggetto del Contratto di Locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di E. R. P. a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
10. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
    a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
    b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
    c. titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
    d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la non abitabilità dell'alloggio;
11. Patrimonio Mobiliare non superiore ad € **25.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000;
12. Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, non superiore ad € **17.000,00**;
13. Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, rientrati entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: Valore I.S.E. inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;
Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 14%

Fascia B: Valore I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00
Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 24%

Fascia C: Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00 per i soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%
La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022.

14. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    a) presenza di uno solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
    b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
15. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
16. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
17. I requisiti di cui al punto 1 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare, così come determinato dal D.Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D.Lgs n° 130/2000, nonché dal DPCM n° 221/1999, così modificato, tranne il requisito di cui al punto 1.4 che riferisce al soggetto richiedente il contributo.
18. Non sono efficaci:
    a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura dal bando comunale;
    b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
19. In base a quanto previsto dal comma 13 art. 11 (Piano Casa) del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n. 133, ai fini del riparto del Fondo nazionale di cui in oggetto i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti dal comma 4 del medesimo art. 4 devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
20. I contributi sia del fondo ordinario che del fondo integrativo (perdita del reddito causa COVID-19) **non risultano cumulabili** con la quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza o da pensione,** comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021.

2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n° 130/2000:
    a. Fascia A: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **14 %** per un massimo di **EURO 3.100,00**;
    b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **24 %** per un massimo di **EURO 2.325,00;**
    c. Fascia C: Il contributo sarà calcolato secondo le percentuali ed i massimali indicati dalla Regione Calabria**.**
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5. PUBBLICAZIONE BANDI

– Il Comune dovrà pubblicare il presente Bando Comunale entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso e dovrà trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello predisposto dal Comune di Cetraro scaricabile dal sito web del Comune o distribuiti presso l'Ufficio Politiche per la Casa del'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. La stessa, regolarmente compilata, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Comune - Ufficio Politiche per la Casa - **entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando (27/02/2022).**

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi della vigente normativa di legge, e consapevole delle responsabilità penali che si assumono ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

DISPOSIZIONI GENERALI

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il Comune procederà alle verifiche dei requisiti, anche a campione, per come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni.
In particolare, per l'accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito (1.11), l'ammontare del reddito I.S.E. da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il Comune procederà ad inviare, al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche a campione, per il controllo della veridicità della situazione reddituale familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n° 109/98.

Il Comune, inoltre, in presenza di uno dei seguenti casi:

a. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. inferiore al canone annuo;
c. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. superiore al canone annuo, aumentato del 10%;

procederà ad inviare al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche, per il controllo della veridicità della situazione reddituale familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n° 109/98.

Il Comune, inoltre, per come espressamente previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 206/2006, per i casi di cui sopra, previa verifica della situazione economica e sociale, escluderà dal beneficio economico coloro i quali, se soggetti non assistiti, presentano in domanda situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla formazione delle Graduatorie si dovrà provvedere secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

– Nei successivi **60 giorni** dalla pubblicazione del presente Bando Comunale, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dall'Ufficio Politiche per la Casa dell'Ente;
– Dopo la scadenza del Bando Comunale, l'Ufficio Politiche per la Casa effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa **Graduatoria Provvisoria** dei richiedenti, ivi compresi gli esclusi (secondo apposito modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni). La Graduatoria Provvisoria dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune per **10 giorni** con- secutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in Graduatoria.
– Successivamente l'Ufficio Politiche per la Casa esaminerà i ricorsi e le richieste di rettifica e procederà alla stesura della **Graduatoria Definitiva** dei richiedenti, ivi compresi gli esclusi (secondo apposito modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni) che sarà approvata con apposito atto dalla Giunta Municipale (nel quale verrà espressamente dichiarato e certificato la eventuale somma iscritta in bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo), pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria Dipartimento 6- Infrastrutture- Lavori Pubblici- Moblità- Settore 5 " Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa esclusivamente a mezzo pec , entro il 31 Maggio di ogni anno.

Quanto alla documentazione da trasmetere dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

" Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2020 – Fondo e Competenza anno 2021".

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti.

La Dichiarazione mendace è punita dalla legge penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio.

Qualora le risorse assegnate ai Comuni non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle Graduatorie, la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi.

E se ciò non dovesse avvenire l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concederli in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste, riducendo il contributo spettante ad ognuno in misura percentuale identica per tutti.

IL MODELLO DI DOMANDA E'SCARICABILE DAL SITO WEB DEL COMUNE DI CETRARO E DISPONIBILE PRESSO L'UFFICIO POLITICHE PER LA CASA DELLL' ENTE, CHE RIMANE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI IN MERITO.

Cetraro, 29 Dicembre 2021

COMUNE di CETRARO - Provincia di Cosenza -

IL Responsabile dell'Area I^ AA.GG.
Daniela Servello